

Abbandono di rifiuti commesso da privato: la Provincia diventa l'autorità competente ad emanare le relative ordinanze-ingiunzione

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 interviene una rilevante modifica in tema di titolarità della potestà sanzionatoria per gli illeciti abbandoni di rifiuti.

Dal punto di vista delle fattispecie punitive, il quadro normativo previgente era rappresentato dall'art. 14, 1° e 2° comma e dagli artt. 50, 1° comma e 51, 2° comma del D.Lgs. n. 22/1997. In particolare, l'art. 14 del decreto 22/1997 sanciva il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nella acque superficiali e sotterranee. La violazione di questo precetto assumeva rilevanza sul piano penale o amministrativo punitivo a seconda che l'autore dell'illecito fosse titolare di una impresa o responsabile di un ente oppure non rivestisse tali qualifiche (si veda il congiunto disposto degli artt. 50, 1° comma e 51, 2° comma del decreto n. 22/1997).

La disciplina sostanziale dell'illecito abbandono non ha subito modifiche con l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006: il divieto di abbandono è attualmente enunciato dall'art. 192 del decreto n. 152/2006 e le relative disposizioni sanzionatorie sono contenute negli articoli 255, 1° comma e 256, 2° comma. Per quanto riguarda specificamente la violazione amministrativa, gli elementi costitutivi dell'illecito restano invariati, salvo un lieve arrotondamento della misura edittale della sanzione pecuniaria.

Questa continuità normativa cessa, però, quando si passa ad esaminare le norme attributive della potestà sanzionatoria. Sotto la vigenza del decreto Ronchi la norma cui fare riferimento per identificare l'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione amministrativa per gli illeciti abbandoni di rifiuti era rappresentata dall'art. 55, 1° comma. Secondo tale disposizione normativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto Ronchi doveva provvedere la Provincia, ad esclusione delle sanzioni di cui all'art. 50, comma 1° riservate alla competenza del Comune. Sebbene la potestà sanzionatoria comunale fosse riferita ad un'unica disposizione sanzionatoria, in realtà il decreto n. 22/1997 conferiva al Comune un'ampia competenza ad emanare ordinanze ingiunzione per le violazioni previste dal decreto stesso. Infatti, per quanto l'art.

55, 1° comma richiamasse il solo 1° comma dell'art. 50, tuttavia la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 50, 1° comma rinvia a sua volta ad una serie di precetti normativi contenuti in diversi titoli del D.Lgs. 22/1997, le cui violazioni erano così rimesse all'applicazione di sanzioni amministrative da parte del Comune.

Attualmente è l'art. 262 del D.Lgs 152/2006 ad individuare le pubbliche amministrazioni competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Da tale norma emerge un quadro di competenze profondamente modificato e caratterizzato da un notevole ampliamento del potere sanzionatorio delle province. Infatti, l'art. 262 del decreto legislativo 152/2006 attribuisce tutti gli illeciti amministrativi in materia di rifiuti alla potestà sanzionatoria della Provincia, con una sola eccezione rappresentata dalla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi di cui al comma 1 dell'art. 226 del decreto 152/2006.

Va rilevato che quando l'art. 262 del D.Lgs. n. 152/2006 parla di autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie intende identificare la sola autorità competente ad emanare le ordinanze ingiunzioni. Come confermato dall'*incipit* della disposizione in commento, restano ferme le disposizioni della legge n. 689/1981 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi. Dal punto di vista applicativo cosa si intende dire con questa precisazione? Si vuole sottolineare che la competenza all'accertamento degli illeciti abbandoni di rifiuti era e resta generale, nel senso che le Forza di polizia e gli Enti di controllo devono accertare e contestare gli abbandoni di rifiuti realizzati in violazione dell'art. 192, 1° e 2° comma del decreto 152/2006. Cambia, invece, la pubblica amministrazione competente a ricevere il cosiddetto rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, che prima era il Comune e adesso è la Provincia. In presenza di un illecito abbandono di rifiuti commesso da un privato cittadino, ad esempio, gli operatori delle Polizie municipali e il personale comunale adibito a funzioni di vigilanza ambientale devono continuare a redigere gli atti di contestazione degli illeciti abbandoni accertati; semplicemente, in tali atti deve essere indicata la Provincia, e non il più il Comune, quale ente competente a ricevere le difese predisposte dai trasgressori ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, come sinteticamente illustrato nello schema allegato al presente testo.

Peraltro, lo spostamento di competenze attuato dall'art. 262 del D.Lgs. 152/99 conferma, ove ce ne fosse stato bisogno, che l'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e l'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria sono provvedimenti amministrativi distinti, assoggettati a regole diverse, con in comune soltanto la forma. L'ordinanza di rimozione dei rifiuti emanata sulla base dell'art. 192, 3° comma del D.Lgs. n. 152/2006 (previgente art. 14, 3° comma del D.Lgs. 22/97) è un provvedimento

reintegratorio di competenza comunale, che prescrive al destinatario un obbligo di fare con funzione ripristinatoria dello stato dei luoghi; l'ordinanza ingiunzione applicativa della sanzione prevista dall'art. 261, 1° comma del D.Lgs. n. 152/2006 (previgente art. 50, 1° comma del D.Lgs. 22/97) è un provvedimento di competenza della Provincia. Pertanto, il procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e quello diretto a imporre l'obbligo di ripristino ambientale sono tra di loro concorrenti e non alternativi.

Stefania Pallotta

23 maggio 2006

**ESEMPIO DI SCHEMA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 192, 1° E 2° COMMA D.LGS. N. 152/2006**

